

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS 231/01**

ASSCOOP
Società Cooperativa Sociale

Versione 01 dell' 1 marzo 2018

INDICE

INDICE	2
PARTE GENERALE	7
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
1.1. <i>Quadro normativo</i>	8
1.2. <i>Tipologia di reati disciplinati</i>	8
1.2.1. Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001).	8
Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea.	8
Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea.	9
Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.	10
Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.	10
Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.	11
1.2.2. Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016)	11
Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.	11
Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.	12
Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.	12
Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.	13
Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.....	13
Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.	14
Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.	14
Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.	14
Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.	14
Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	15
Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.	15
1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 - L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c.29; modificato dalla L. 69/2015).	15
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.	15
Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.....	16
Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.....	16
Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.	16
Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.	17
Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.....	17
1.2.4. Reati di concussione <u>induzione indebita a dare o promettere altra utilità</u> e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001; modificato dalla L. n. 190/2012).	17
Art. 317 c.p. Concussione.	17
Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.	18
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.....	18
Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.....	19
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.	19
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.....	19
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.	19
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.....	19
Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.....	19
Art. 2635 bis c.p. Istigazione alla corruzione tra privati.....	20

1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. n. 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99).....	20
Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	20
Art. 454 c.p. Alterazione di monete e Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.	20
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	20
Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.	20
Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.	21
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	21
Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	21
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.	21
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.	22
1.2.6 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99).....	22
Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.	22
Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.	23
Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.	23
Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.	23
Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.	24
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.	24
Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.	24
Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	24
1.2.7 Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015).	25
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.	25
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	25
Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate.	25
Art. 2625 c.c. Impedito controllo.	26
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.	26
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.	26
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.	27
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.	27
Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.	27
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.	28
Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.	28
Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.	28
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.	28
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.	29
Art. 2638 c.c. comma 1 e 2, Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.	29
1.2.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D. Lgs n. 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3).	30
1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs. n. 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).....	30
Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	30
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.	31
Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.	31
Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.	32

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.....	32
Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.....	32
Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.....	33
Art. 601 c.p. Tratta di persone.....	33
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.....	33
Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.....	33
Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.....	33
1.2.10. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).....	34
Art. 184 D.Lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.....	34
Art. 185 D.Lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.....	34
1.2.11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).....	34
Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	34
Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	34
1.2.12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63 <u>modificato dalla L. n. 186/2014</u>).....	35
Art. 648 c.p. Ricettazione.....	35
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.....	35
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	35
Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio.....	36
1.2.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n. 99).....	36
Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.....	36
Art. 171, L. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.....	36
Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.....	36
Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.....	36
Art. 171-ter L. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.....	37
Art. 171-septies L. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.....	39
Art. 171-octies L. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.....	39
1.2.14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4).....	40
Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	40
1.2.15. Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).....	40
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.....	40
Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.....	40

Art. 292-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.....	40
Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	40
Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.	40
Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	40
Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.....	40
1.2.16 Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001 – D.Lgs. 152/2006, modificato alla L. n. 68/2015)	41
Art. 727 bis c.p., comma 1 lett. a) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	41
Art. 733 bis c.p., comma 1 lett. b) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto.	41
Art. 137 commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 152/06 – Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti.	42
Art. 137 comma 11, D.Lgs. 152/06 – Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo o nelle acque sotterranee.	42
Art. 137 comma 13, D.Lgs. 152/06 – Scarico illecito nelle acque di mare da parte di navi e/o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.	42
Art. 256 comma 1 lett. a, D.Lgs. 152/06 - Gestione non autorizzata di rifiuti.....	42
Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/06 – Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica.	42
Art. 256 comma 5, D.Lgs. 152/06 – Miscelazione di rifiuti pericolosi.	42
Art. 256 comma 6, D.Lgs. 152/06 – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.....	42
Art. 257 commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.	42
Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	42
Artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti.	42
Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 - Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.	42
Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06 – Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle normative, o dalle autorità competenti.....	42
Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 – Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono;	42
Legge 7 febbraio 1992 n. 150;	42
Reati introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68	43
Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale.....	43
Art. 452-ter c.p. - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.....	43
Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale.....	43
Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente.....	44
Art.452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.....	44
Art. 452 septies c.p. - Impedimento del controllo	44
Art.452-octies c.p. – Circostanze aggravanti.....	44
Art.452- novies c.p. - Aggravante ambientale.....	44
Art. 452-decies c.p. - Ravvedimento operoso.....	44
Art. 452-undecies c.p. - Confisca.....	45
Art. 452-duodecies c.p. - Ripristino dello stato dei luoghi.....	45
Art. 452 terdecies c.p. - Omessa bonifica.....	45
1.2.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001 – articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)	46
1.3. Le sanzioni e i delitti tentati.....	47
1.4. Autori del reato.....	47
1.4.1. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa	48
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	49
2.1. Adozione del Modello.....	49
2.2. Finalità del Modello	49
2.3. Struttura del Modello	50
2.4. Modifiche e integrazioni del Modello	51
III. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) E SUO REGOLAMENTO	52
IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	53
4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate.....	53

V.	SISTEMA DISCIPLINARE	54
5.1.	Principi generali	54
5.2	Personale dipendente	54
5.3	Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci	55
5.4	Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori	55
VI.	VERIFICHE PERIODICHE	57
PARTE SPECIALE.....		58
VII.	LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO	59
7.1	I destinatari	59
7.2	Le fattispecie di reato.....	59
7.3	Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio	59
	<u>Consiglio di Amministrazione</u>	60
	<u>Presidenza</u>	64
	<u>Direzione</u>	74
	<u>Area Marketing</u>	79
	<u>Area Amministrazione</u>	80
	<u>Area paghe</u>	83
	<u>Area Gestione strutture</u>	83
	<u>Area Qualità, Accreditamento, Sicurezza e Ambiente</u>	86

PARTE GENERALE

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Quadro normativo

Da un punto di vista normativo, il D.Lgs. 231/2001 - *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* - ha recepito, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con l'introduzione del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa è stata estesa alle persone giuridiche, per alcuni reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti.

Precedentemente, l'art. 27 della Costituzione impediva che la responsabilità penale potesse investire le organizzazioni/enti in qualità di persone giuridiche.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge 179/2017 (c.d. *Whistleblowing*), viene tutelato il dipendente che segnala le condotte illecite di cui è venuto a conoscenza per ragioni di ufficio. Il legislatore ha modificato l'art. 6 del d.lgs. 231/2001, prescrivendo ulteriori requisiti di idoneità del modello organizzativo affinché possa essere esclusa la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui un soggetto apicale o subordinato abbia commesso un reato nel suo interesse o vantaggio.

1.2 Tipologia di reati disciplinati

Le tipologie di reati che il decreto n. 231/2001 disciplina sono:

1.2.1 Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. n. 231/2001).

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme

ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l'attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, il cui ottenimento diventa così illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alla prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea.

Tale reato si configura in caso di indebito ottenimento - mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico.

Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/ autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In questa fattispecie di reato la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

- contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;
- finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;
- mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;
- altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee.

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di

attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE nel settore agricolo; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a cooperative che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

1.2.2 Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. n. 231/2001 - L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016).

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria.

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Le realtà consortili potrebbero incorrere in tali reati ad esempio attraverso: il falso materiale commesso con un uso illegittimo della firma elettronica altrui; la redazione di un falso atto informatico destinato ad essere inserito in un pubblico archivio la cui gestione operativa sia affidata ad una società privata come appunto una cooperativa; la cancellazione di dati considerati sensibili o rischiosi al fine di controllare o deviare eventuali ispezioni o controlli.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

E' prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

- a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;
- b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono

di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali cooperative si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di un telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quantotali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema).

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Il reato de quo punisce l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. E' necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'articolo in questione punisce le stesse condotte criminose di cui all'art. 635 quater c.p. anche se gli eventi dannosi non si realizzino concretamente, purché aventi come oggetto materiale sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001 - L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, c.29; modificato dalla L. 69/2015).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Si realizza la fattispecie quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; è punita anche la mera promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione o la partecipazione ad essa.

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 ("Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale"). In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati avessero carattere transnazionale.

L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.).

Il rischio maggiore è rappresentato dalla scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare, ecc. Pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Esempi di condotte a rischio: alcune figure apicali, in accordo (ed in concorso) con alcuni fornitori, creano un articolato sistema di finte fatturazioni al fine di creare fondi neri a disposizione dell'ente, ad esempio per ulteriori attività corruttive; tre o più società si legano da un accordo commerciale (joint venture, ATI, ecc.) al fine di aggiudicarsi illegittimamente appalti pubblici.

Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto.

Il rischio è chiaramente configurabile per le grandi imprese, eventualmente costituite in ATI, appaltatrici di opere o servizi, anche a favore di enti pubblici. Ma anche le piccole realtà imprenditoriali cooperative sono quotidianamente esposte a tali rischi, soprattutto qualora si trovino ad operare in settori e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è tuttora diffusa. Le attività astrattamente coinvolte potrebbero essere molteplici (selezione partners; offerta servizi sanitari, energetici, ambientali, ecc.; gestione rete commerciale, di concessionari ed agenti, ecc.).

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso.

La condotta di reato consiste nell'ottenere la promessa di voti dietro erogazione di denaro, avvalendosi dell'intimidazione o della prevaricazione mafiosa, con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato in questione è una forma di associazione a delinquere speciale, caratterizzata dalla finalità specifica dell'organizzazione criminale.

In ogni caso per l'imputazione del reato in questione ad una società è necessario accertare l'interesse o vantaggio della stessa.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche in questo caso nella scelta di partners, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e finanziare; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

1.2.4. Reati di concussione induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. n. 231/2001; modificato dalla L. n. 190/2012).

Art. 317 c.p. Concussione.

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla cooperativa in via residuale, o nella forma del concorso dell'extraneus tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA, componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, operatori di Istituti di credito, ecc.).

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.

E' l'ipotesi di un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria).

Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Il reato può realizzarsi in due forme: corruzione attiva (condotta del privato corruttore) e corruzione passiva (condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che accetta la retribuzione non dovuta per compiere un atto del suo ufficio).

Tale fattispecie potrà configurarsi in capo ad una cooperativa, o nella forma attiva, quando una figura apicale o subordinata della società metta in atto materialmente l'attività di corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oppure in quei casi in cui la cooperativa gestisca attività a rilevanza pubblicistica e l'operatore della cooperativa sia pertanto considerato pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (si veda quanto riportato nell'analisi del reato di concussione in relazione alla definizione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio).

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E' l'ipotesi di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari.

E' l'ipotesi in cui il reato di corruzione sia posto in essere da una parte di un procedimento giudiziario, nei confronti di un magistrato, cancelliere o altro funzionario pubblico.

Tale fattispecie si caratterizza, infatti, dal fine specifico di favorire una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Cfr. artt. 318 e 319 c.p.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere – insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio – dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320 c.p.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300 e modificato dalla L. n. 190/2012.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. a membri ed esponenti di organi della Comunità Europea.

Art. 2635 bis c.p. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Il presente articolo è stato inserito dall'art. 4, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017.

1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs, n. 231/2001 – L. 23 novembre 2001, n. 409 – L. 24 luglio 2009, n. 99).

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione o alterazione di monete; introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete e Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

E' la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo falsi.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

L'art. 473 c.p., così come modificato dalla L. n. 99/2009, mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, a prescindere dal fatto che il singolo consumatore venga o meno tratto in inganno sulla genuinità del prodotto. Pertanto il reato può configurarsi anche se l'acquirente viene anticipatamente edotto della non autenticità del marchio.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l'oggettivo rischio di inganno del consumatore medio. Ad esempio, per la giurisprudenza il reato de quo non sarebbe configurabile nel caso in cui la condotta sia assolutamente inidonea a creare confusione (es. contraffazione palesemente grossolana o con l'uso dell'espressione "tipo").

La condotta di reato è descritta come contraffazione o alterazione, oppure come uso di prodotti con marchi e segni contraffatti o alterati.

La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino.

L'alterazione è la modificazione del marchio ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi; dunque, la condotta consiste in un'imitazione fraudolenta o falsificazione parziale.

L'uso punibile ai sensi dell'art. 473 c.p. presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; è punito anche l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Il terzo comma contiene un vero e proprio presupposto del reato consistente nell'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale; in altri termini, per la configurabilità del reato in questione occorre che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, quale coscienza e volontà di contraffare, alterare e usare cose con la consapevolezza della falsificazione.

Esempi di condotte: presentazione di un prodotto industriale in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato; commercializzazione delle effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che le stesse siano impresse sul prodotto finale; vendita di prodotti con una forma ed un colore specifico tali da indurre falsamente il consumatore ad identificarlo come proveniente da una data impresa.

Il reato in questione va letto in rapporto all'art. 517 c.p.; infatti, quest'ultima norma tutela la generica onestà degli scambi commerciali, pertanto per la sua configurabilità è sufficiente l'uso di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Le osservazioni svolte per il reato di cui all'art. 473 c.p. sono estendibili anche alla presente fattispecie, con la precisazione che l'art. 474 c.p. prevede la punibilità di due specifiche condotte:

- l'introduzione nello Stato italiano dei prodotti con segni falsi;
- il commercio dei prodotti con segni falsi (inteso nel triplice concetto di detenzione finalizzata alla vendita, compravendita vera e propria e generica messa in circolazione).

Presupposto necessario è che la condotta non venga posta in essere da chi ha commesso la contraffazione.

1.2.6 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 D.Lgs. n. 231/2001 – L. 24 luglio 2009 n. 99)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Il reato, modificato dalla Legge n. 99/2009, mira a tutelare non più l'interesse pubblico dell'economia, ma l'interesse privato dell'esercizio di un'industria o commercio. Ciò è dimostrato innanzitutto dalla procedibilità a querela.

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifici e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) in connessione teleologica con la turbativa.

Pertanto, l'uso di mezzi ingannevoli finalizzato esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può concretizzare solo una concorrenza sleale e non la fattispecie di cui all'art. 513 c.p.

Es. di condotte: atti idonei a generare una situazione di inganno che vizia la scelta del consumatore, sviando così la clientela di un'azienda; duplicazione e commercializzazione di programmi software; trasferimento fraudolento di cognizioni tecniche ad altra azienda; inserimento nel proprio sito internet, attraverso il quale viene pubblicizzato il proprio prodotto commerciale, di parole chiave direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente "visibile" sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia.

La norma mira a sanzionare quelle forme tipiche di intimidazione che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti; inoltre, gli atti di concorrenza non vanno intesi in senso tecnico giuridico ex art. 2595 c.c.

La condotta può realizzarsi con atti di concorrenza o di violenza o minaccia. Per giurisprudenza l'espressione rinvierebbe alle condotte riconducibili ad un generale metodo di intimidazione mafiosa, pur non essendo necessaria l'appartenenza dei soggetti attivi ad un sodalizio mafioso in senso tecnico.

Un esempio di illecita concorrenza punibile ex art. 513 bis c.p. è l'accordo collusivo fra due o più imprese finalizzato alla predisposizione di offerte attraverso cui influenzare la scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

La condotta si esplica nella vendita o messa in circolazione di beni con marchi o segni distintivi contraffatti.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

Il reato de quo può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, non essendo essenziale la qualità di commerciante.

La responsabilità ricade sul titolare dell'attività e sull'impresa stessa anche nel caso in cui la consegna venga effettuata da un dipendente, socio, commesso, familiare, ecc.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio (esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore, ecc.).

Tuttavia, occorre precisare che il reato di cui all'art. 516 c.p. è finalizzato a tutelare il commercio e non la salute pubblica; pertanto, nel caso in cui quest'ultima venga posta in pericolo, saranno configurabili altre fattispecie di reato più gravi, come quella di cui all'art. 442 c.p., commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte (non richiamata ad oggi dal D.Lgs. n. 231/2001).

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Il reato in questione ha ad oggetto l'interesse pubblico concernente l'ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti.

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei ad ingannare i consumatori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

La condotta di reato consiste nel fabbricare o utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l'agente sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di tale titolo.

E' altresì punita la condotta di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita, o messa in circolazione di tali beni.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'art. 517 quater c.p. per la prima volta introduce una tutela penale dei prodotti relativi ad indicazioni geografiche o denominazioni di origine, che costituiscono il c.d. made in Italy agroalimentare (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.).

Le condotte punite sono la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita, la messa in circolazione di indicazioni o denominazioni contraffatte.

1.2.7 Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62, art. 3, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 69/2015).

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

La condotta è costituita da qualsiasi comportamento, commissivo come omissivo, volto ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci, al collegio sindacale o alla società di revisione. Rilevano, pertanto, anche le condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia ad intralciare o rallentare, l'attività di controllo, indipendentemente dal fatto che tali comportamenti abbiano o meno l'effetto finale di impedire concretamente lo svolgimento di dette attività.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Per tale reato, assumono rilevanza tutte le condotte di restituzione dei conferimenti o di liberazione dall'obbligo di eseguirli, attuate al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Tali casi sono:

- la riduzione facoltativa c.d. per esuberanza (art. 2445);
- la riduzione per perdite, obbligatoria o meno a seconda dell'entità delle stesse (artt. 2446 e 2447).

E' da rilevare che per le società cooperative, stante il regime di variabilità del capitale sociale (connesso al principio della porta aperta in entrata e in uscita), non si può parlare, tecnicamente, di "aumento" o "riduzione" del capitale, nel senso valevole per le società azionarie.

Le modalità di commissione del reato potranno essere: sia dirette (dazione di somme o rinuncia al credito); sia indirette (compensazione con credito vantato dal socio); sia palesi che simulate, come, ad esempio, nel caso di pagamenti per prestazioni inesistenti o sproporzionati rispetto all'entità delle stesse.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.

Stante il particolare regime di indivisibilità delle riserve, la norma è di estrema rilevanza per le società cooperative.

Vengono in rilievo, esclusivamente, le riserve non distribuibili per legge (non quindi quelle configurate tali solo a livello statutario): nelle cooperative a mutualità prevalente, tuttavia, tutte le riserve sono indivisibili e indisponibili, con le sole eccezioni della riserva da sovrapprezzo (che può a determinate condizioni essere rimborsato, salvo previsione statutaria contraria) e della riserva eventualmente costituita a beneficio dei soci finanziatori.

Si tenga altresì presente che la ripartizione di riserve indivisibili è suscettibile di comportare, oltre alla responsabilità penale degli amministratori alla stregua della norma in commento, la revoca dei medesimi e la gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies.

Utili destinati per legge a riserva sono, in primo luogo, quelli da imputare a riserva legale ex art. 2545-quater.

Nelle cooperative a mutualità prevalente, inoltre, sono altresì indistribuibili, e conseguentemente destinati a riserva, gli utili che, dedotte le destinazioni obbligatorie, eccedano i limiti di distribuibilità previsti dall'art. 2514, c.1., lett. a).

Un particolare caso di utili destinati per legge a riserva è poi quello degli utili realizzati successivamente all'impiego di riserve indivisibili per la copertura di perdite (L. n. 28/1999, art.3, c.1): tali utili non possono essere distribuiti fino alla ricostituzione delle riserve precedentemente impiegate (ancorché sulla perdurante vigenza di tale norma si registrino dubbi in dottrina).

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

La norma punisce la violazione del divieto di sottoscrizione o il superamento dei limiti di acquisto di azioni o quote proprie.

L'estensione alla sottoscrizione o all'acquisto di partecipazioni della società controllante, contenuto al secondo comma della norma in esame, mira evidentemente ad impedire elusioni realizzabili compiendo l'operazione, anziché direttamente, per il tramite di una controllata.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

La norma sanziona il mancato rispetto delle tutele a beneficio del ceto creditorio imposte agli amministratori nel compimento di determinate operazioni.

Tali tutele sono fondamentalmente rappresentate dai termini dilatori di novanta giorni decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di riduzione del capitale sociale (ipotesi non direttamente applicabile alle cooperative), di fusione e di scissione: termini imposti onde consentire ai creditori di proporre eventuale opposizione prima del compimento effettivo dell'operazione deliberata.

Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Viene sostanzialmente punito con sanzione penale il comportamento omissivo dell'amministratore che non adempia al dovere di *disclosure* prescritto dall'art. 2391 del Codice Civile.

La norma è applicabile agli amministratori o membri del consiglio di gestione di società quotate (o diffuse), banche, assicurazioni e fondi pensione; conseguentemente, con

l'eccezione delle B.C.C. e delle banche popolari, essa riveste importanza alquanto limitata per le cooperative commerciali.

La responsabilità amministrativa della società, ex D.Lgs. n. 231/2001, potrà sorgere nelle ipotesi di danno ai terzi, restando esclusa in quei casi che vedano viceversa l'ente quale soggetto offeso e danneggiato dal reato.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Le modalità di commissione del reato possono essere tre:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

La disposizione in esame "rinforza" con sanzione penale la responsabilità incombente sui liquidatori ex art. 2491 per il caso di ripartizione di somme tra i soci prima del soddisfacimento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento degli importi ad essi spettanti.

La norma è verosimilmente da ritenersi applicabile alla liquidazione ordinaria delle società ex artt. 2487 ss. e non anche alle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: in tale seconda fattispecie, infatti, i liquidatori non sono organi della società nominati dall'assemblea ma soggetti designati dall'autorità di vigilanza, ed eventuali irregolarità o condotte illecite da costoro poste in essere non paiono suscettibili d'ingenerare la responsabilità amministrativa della cooperativa ex D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

La fattispecie in esame è ricalcata su quella della truffa, e configura un reato d'evento (causazione di una delibera assembleare difforme da quella che sarebbe stata adottata in assenza del comportamento delittuoso).

L'esempio tradizionale è costituito dalla rappresentazione di fatti falsi o dal silenzio su fatti rilevanti da parte degli amministratori, in guisa tale da condizionare fraudolentemente la formazione della volontà assembleare.

Trattasi di reato solitamente commesso nell'interesse di parte e non della società, la quale si configura quale soggetto offeso: tale considerazione induce a ritenerne la rilevanza alquanto marginale ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio.

La condotta illecita si sostanzia nella divulgazione di notizie false o nell'adozione di altri artifici comunque idonei a trarre in inganno gli operatori, e più in generale il pubblico, provocando un effetto distorsivo al rialzo o al ribasso sul prezzo di scambio dei titoli.

La norma si applica esclusivamente alle fattispecie concernenti titoli non quotati (o per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione alla negoziazione): per questi ultimi rilevano le previsioni del T.u.f. introdotte dalla Legge n. 62/2005.

Possono pertanto venire in considerazione gli strumenti finanziari emessi dalle società cooperative, sia quelli di nuova generazione introdotti dalla riforma del diritto societario, sia le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa disciplinate dalla Legge n. 59/1992.

Rilevano, altresì, le obbligazioni e più in generale i titoli di debito contemplati dall'art. 2526.

Si ritiene che la comunicazione individuale o comunque ad un numero circoscritto di soggetti non integri il reato di aggioaggio: ricorrerà in tale ipotesi, eventualmente, la fattispecie del reato di truffa.

Art. 2638 c.c. comma 1 e 2 , Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La norma è di grande rilevanza per le cooperative, in considerazione del regime di vigilanza particolare cui tali enti sono sottoposti ex D.Lgs. n. 220/2002 (revisioni ed ispezioni straordinarie).

1.2.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e leggi speciali, nonché dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25 quater D. Lgs n. 231/2001 – L. 14 gennaio 2003, n. 7, art. 3).

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.).

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.Lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito cooperativo il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità della cooperativa), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1, D.Lgs. n. 231/2001 – L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 8).

Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La fattispecie di reato in questione, è riferita essenzialmente a quelle società che hanno come oggetto sociale tipico l'erogazione di servizi sanitari, con particolare attenzione ad enti presso cui si svolgono attività chirurgiche finalizzate ad interventi di ginecologia-ostetricia. Tale enti potrebbero incorrere nel reato di cui all'art. 583 bis c.p., accettando ad esempio di

praticare l'infibulazione o altre pratiche di mutilazione nelle proprie strutture o con propri mezzi e personale, al di fuori di una specifica esigenza terapeutica certificata.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D. Lgs. n. 231/2001 – L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 5 – L. 6 febbraio 2006, n. 38).

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

Pertanto, la condotta non si riconduce necessariamente ad una situazione di diritto, ma a qualunque situazione di fatto avente per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione.

In particolare, le condotte rilevanti tipizzate sono riconducibili a tre categorie:

- 1) Esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Tale previsione costituisce la traduzione normativa della nozione pacificamente accolta di schiavitù, di cui all'art. 1 della Convenzione sulla schiavitù di Ginevra del 15 settembre 1926 e all'art. 7 dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.
- 2) Riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Le condotte di soggezione così delineate assumono penale rilievo quando sono attuate mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona (art. 600, c.2 c.p.).

- 3) Mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza.

Attribuendo esplicito rilievo al mantenimento in stato di soggezione, il legislatore supera le obiezioni di quanti ritenevano che la schiavitù potesse riguardare esclusivamente persone in libertà, sanzionando chi mantenga in soggezione soggetti già privati da altri della libertà.

Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile.

Il reato consiste nell'induzione alla prostituzione, o nel favoreggiamento/ sfruttamento di essa, di un minore di diciotto anni.

In particolare l'art. 600 bis c.p. punisce due distinte tipologie di condotte: quella di chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile, e quella di chi consuma con un minore atti sessuali, punendo al tempo stesso domanda ed offerta della prostituzione minorile.

Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile.

Rientrano in tale reato le seguenti condotte:

1) Lo sfruttamento di minori al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo: la norma parla letteralmente di "sfruttamento" e non di mero utilizzo, pertanto occorre che il minore venga inserito in una organizzazione e che vi sia una pluralità e non occasionalità di impieghi nelle attività illecite; l'esibizione allude ad una partecipazione dal vivo ad attività pornografica, la produzione può realizzarsi tanto con foto (su carta, floppy disk, file, ecc.) e con registrazioni (videocassette, audiocassette, dvd, ecc.).

2) Commercio di materiale pornografico: ossia alienazione del materiale in questione per fini di lucro, svolta con un'organizzazione di impresa.

3) Diffusione di materiale pornografico o di notizie finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori: le condotte in questione possono essere poste con ogni mezzo, anche telematico.

4) Cessione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori, sia a titolo gratuito che oneroso.

L'articolo 600 ter c.p. prevede al primo comma addirittura un reato di pericolo concreto, finalizzato a garantire una tutela anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici che, anche se non necessariamente a fine di lucro, ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del corpo e l'immissione nel circuito della pedofilia.

Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico.

E' la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

Procurarsi significa acquistare la disponibilità fisica del materiale pedopornografico; disporre vuol dire poter utilizzare il materiale stesso, pur non avendone necessariamente la materiale disponibilità (es. accesso ad archivi on line o a siti protetti).

Art. 600 quater, 1 c.p. Pornografia virtuale.

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione abbiano ad oggetto immagini virtuali.

Le condotte criminose previste da tale norma potrebbero astrattamente ipotizzarsi, come già anticipato per la fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p., in quelle realtà cooperative che gestiscono comunità alloggio per minori disagiati, affidati ai servizi sociali o semplicemente bisognosi di assistenza sanitaria.

Il riferimento va anche a quelle imprese che svolgono, come attività principale o secondaria, la gestione di servizi pubblicitari, editoriali, cinematografici, commerciali on line, che potrebbero incorrere in una delle condotte sopra descritte facendo circolare ad esempio su siti, blog, forum, prodotti audiovisivi, immagini pornografiche aventi ad oggetto minori.

Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile (c.d. sex tour).

La punibilità è limitata agli organizzatori e propagandisti dei viaggi, non agli aderenti all'iniziativa come clienti, e colpisce vere e proprie attività "preparatorie" rispetto ai delitti di cui all'art. 600 bis c.p.

Art. 601 c.p. Tratta di persone.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi.

Entrambe le fattispecie relative al traffico di schiavi sono apparentemente di residuale rilevanza nel mondo cooperativo. In realtà i reati potrebbero essere celati in tutte le attività di reclutamento illegale di forza lavoro, purtroppo diffuse in realtà societarie in cui i lavoratori stagionali rappresentano una grossa percentuale del personale impiegato (si pensi alle cooperative agricole o alle cooperative di produzione lavoro). Inoltre, le ipotesi di reato sopra richiamate potrebbero essere imputate alla cooperativa a causa di comportamenti criminosi posti in essere da appaltatori, subappaltatori, partners, fornitori, ecc.

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. L'illecito dell'ente viene punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote, nonché con le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-

quinqües, 609-bis, 609-quater, 609-quinqües e 609-octies, adescare un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

1.2.10. Abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 18 aprile 2005, n. 62, art. 9).

Art. 184 D.Lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 185 D.Lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato.

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

1.2.11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 9).

Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo per negligenza o imperizia o inosservanza delle leggi antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi – malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni – o gravissime – malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

Entrambe le norme sopra richiamate richiedono che l'evento lesivo sia conseguenza della violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Infatti, tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU n. 81/2008 e non solo) possono rappresentare per le società cooperative un'area di rischio ai sensi dell'art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001.

1.2.12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D.Lgs. n. 231/2001 – D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 63 modificato dalla L. n. 186/2014).

Art. 648 c.p. Ricettazione.

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio.

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza dei suddetti valori.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

E' un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

Le tre figure delittuose in commento sono tra loro in rapporto di specialità (l'art.648 ter rispetto al 648 bis, e quest'ultimo rispetto al 648).

In particolare, il riciclaggio si differenzia dalla ricettazione sia quanto all'elemento oggettivo (alla condotta di acquisto o ricezione si aggiunge il compimento di atti diretti ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminale), sia quanto all'elemento soggettivo (è sufficiente il dolo generico laddove nella ricettazione è richiesto l'intento specifico del conseguimento d'un profitto).

La fattispecie di cui all'art.648 ter, a sua volta, si distingue dal riciclaggio non tanto per il carattere delle attività 'economiche o finanziarie' in essa contemplate (susceptibili di essere pure ricomprese nel termine operazioni di cui all'art. 648 bis), quanto per il fatto che mentre il riciclaggio si pone in immediata continuità cronologica col reato presupposto, l'impiego di proventi illeciti va invece a collocarsi in un momento successivo e ulteriore, ad opera di un

soggetto diverso dal primo riciclatore, soggetto il quale reimpiega beni o denaro già riciclati ma di persistente provenienza illecita.

Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio

Ai sensi di tale reato è punito chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, se dal fatto deriva nocimento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati.

1.2.13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 23 luglio 2009, n. 99).

Art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett a) bis. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Art. 171, L. 633/1941 comma 3. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette.

La condotta può essere realizzata sia dal soggetto che materialmente diffonde telematicamente e senza autorizzazione l'opera, sia da eventuali gestori di server attraverso cui avviene tale diffusione.

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 1. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Art. 171-bis L. 633/1941 comma 2. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

La norma è stata introdotta dalla L. 489/1992 (e modificato dalla L. 169/99) e ha come oggetto materiale di tutela le diverse tipologie di beni qualificabili come programmi per elaboratore, o più genericamente software.

Le condotte punite sono di due tipologie:

c.1) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; e ancora, qualsiasi condotta finalizzata a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

c.2) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

Il comma 1 fa riferimento specifico ai software, e punisce ogni duplicazione, ancorché non finalizzata alla vendita, purché volte ad ottenere un profitto, nonché ogni attività di intermediazione (importazione, distribuzione, ecc.) avente ad oggetto software abusivamente duplicati. Lo stesso comma prevede, inoltre, la punibilità di ogni azione finalizzata a rimuovere dispositivi di sicurezza sui software in questione.

Le condotte di cui al comma 2 sono poste a tutela delle c.d. banche dati.

Art. 171-ter L. 633/1941. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Il reato sussiste se la condotta è posta in essere per un uso non personale e se sussiste il dolo specifico di lucro.

La norma tutela una globalità di opere dell'ingegno inglobate in una serie indefinita di supporti.

In particolare, la norma punisce chiunque:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per

televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Ai sensi del comma 2 è punito altresì chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171-septies L. 633/1941. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

La norma tutela la funzione pubblicistica e di garanzia della SIAE.

L'art. 171-septies punisce:

a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies L. 633/1941. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

La condotta prevista e punita consiste nel:

produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili

esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Es. di condotte: sblocco di servizi televisivi criptati, uso altrui credenziali per accedere a trasmissioni a pagamento, sblocco e modifica fraudolenta tessere pay tv, ecc.

1.2.14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001 – L. 3 agosto 2009, n. 116, art. 4).

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci tutti coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale e possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il reato era già previsto e punito indirettamente dal D.Lgs. n. 231/2001, ma solo come reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10, L. n. 146 del 16 marzo 2006.

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 introduce l'art 25-novies nel D.Lgs. n. 231, trattasi però di un refuso, in quanto esiste già un art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1.2.15. Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146).

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere.

Art. 416 c.p. Associazione di tipo mafioso.

Art. 292-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale.

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.Lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

1.2.16 Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs 231/2001 – D.Lgs. 152/2006, modificato alla L. n. 68/2015)

I reati presupposto per l'applicazione dell'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01 sono:

Art. 727 bis c.p., comma 1 lett. a) - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733 bis c.p., comma 1 lett. b) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per habitat si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE" (art. 733-bis, comma 3 c.p.).

Reati commessi per violazione delle norme contenute nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) di cui:

Art. 137 commi 2, 3 e 5, D.Lgs. 152/06 – Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti.

Art. 137 comma 11, D.Lgs. 152/06 – Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo o nelle acque sotterranee.

Art. 137 comma 13, D.Lgs. 152/06 – Scarico illecito nelle acque di mare da parte di navi e/o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

Art. 256 comma 1 lett. a, D.Lgs. 152/06 - Gestione non autorizzata di rifiuti.

Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/06 – Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica.

Art. 256 comma 5, D.Lgs. 152/06 – Miscelazione di rifiuti pericolosi.

Art. 256 comma 6, D.Lgs. 152/06 – Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi.

Per la gestione di rifiuti non autorizzata viene sanzionato chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti “non pericolosi” o di rifiuti “pericolosi” in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Art. 257 commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee.

Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/06 - Traffico illecito di rifiuti e Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti.

Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 - Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.

Art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06 – Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle normative, o dalle autorità competenti.

Nei Reati ambientali ex D.Lgs. 231/2001 sono inoltre inclusi:

Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 – Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono;

Legge 7 febbraio 1992 n. 150;

Reati introdotti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68

La legge del 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), ha introdotto nel codice penale una serie di nuovi illeciti il cui compimento da luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale ha agito. Con specifico riferimento al D.lgs. 231/2001, nell'art. 25-undecies, vengono inseriti i seguenti reati:

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale.

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 452-ter c.p. - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

Il reato si configura se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni.

Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale.

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente.

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di Inquinamento ambientale e Disastro ambientale (rispettivamente artt. 452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Art.452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono inoltre previste alcune fattispecie aggravati.

Art. 452 septies c.p. - Impedimento del controllo

L'articolo stabilisce che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art.452-octies c.p. – Circostanze aggravanti.

L'articolo prevede un aumento delle pene previste dall'art. 416 - Associazione per delinquere - e dall'art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso - del Codice Penale, se tali reati siano connessi alla commissione di uno o più degli ecoreati in questione.

Art.452- novies c.p. - Aggravante ambientale.

Vengono applicati aumenti di pena quando un fatto già previsto come reato sia commesso alla scopo di commettere:

- Uno o più ecoreati in questione;
- Uno o più reati previsti dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152);
- Uno o più reati previsti da altra normativa in materia ambientale;
- Una violazione di una o più norme previste dal TUA – Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152).

Art. 452-decies c.p. - Ravvedimento operoso.

La nuova disciplina del diritto ambientale penale, per gli ecoreati in questione, nonché per il delitto di Associazione per delinquere aggravato dalla commissione degli ecoreati, e per il delitto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), prevede una diminuzione delle pene:

- Dalla metà a due terzi, per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;

- Da un terzo alla metà, per colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Il corso della prescrizione è sospeso quando l'imputato richiede, ed il giudice dispone, una sospensione del procedimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Tale sospensione potrà avere una durata congrua all'attività relativa al ravvedimento operoso, comunque non superiore a due anni e prorogabile di uno.

Art. 452-undecies c.p. - Confisca.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per gli ecoreati di Inquinamento ambientale (Art. 452-bis, c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies), Impedimento del controllo (Art. 452-septies) e di Circostanze aggravanti (Art. 452-octies), è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando la confisca di beni previsti dalla condanna non è possibile, il giudice individua e ordina la confisca di altri beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità.

I beni confiscati e/o i loro eventuali proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi interessati dagli ecoreati.

La confisca non è applicata quando l'imputato provvede efficacemente alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dei luoghi interessati dagli ecoreati.

Art. 452-duodecies c.p. - Ripristino dello stato dei luoghi.

L'esecuzione del recupero e, ove tecnicamente possibile, del ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli ecoreati, in applicazione della sentenza di condanna o della pena su richiesta delle parti per uno degli ecoreati in questione, è a carico del condannato e degli altri enti forniti di personalità giuridica di cui all'articolo 197 del Codice penale "Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende".

Per il ripristino dello stato dei luoghi, rimangono valide le disposizioni di cui al Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale della Parte VI – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Art. 452 terdecies c.p. - Omessa bonifica.

L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

1.2.17 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001 – articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22. Comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevedeva già, all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell'art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

In questi casi è dunque prevista anche una responsabilità amministrativa dell'ente.

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una **sanzione pecuniaria**, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, **sanzioni interdittive** quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della condanna che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

1.4. Autori del reato

Secondo l'articolo 5 del Decreto, **l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:**

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione).

L'Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).

Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. “apicale” all’interno dell’Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la volontà dell’Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati e dei direttori generali, e nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti che svolgono le loro funzioni in autonomia decisionale e non sono soggetti ad un sostanziale controllo. Vi sono, inoltre, ricomprese anche le persone che svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente, fra cui è ipotizzabile la figura dell’amministratore di fatto, ovvero del socio sovrano o tiranno che essendo detentore della quasi totalità delle azioni o quote, sarebbe in grado di orientare la politica d’impresa e di imporre il compimento di determinate operazioni.

La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione “apicale”; tale estensione evita di lasciare ampi ed ingiustificati spazi di impunità, con preordinati “scaricamenti verso il basso” di detta responsabilità.

1.4.1. Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa

La categoria di appartenenza dell’autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al regime di esclusione della responsabilità dell’Ente.

Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione “apicale”, l’Ente risponde sempre, salvo fornire la prova (dunque l’onere probatorio fa capo allo stesso) che:

- A) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, il Modello;
- B) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato all’OdV;
- C) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- D) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all’altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell’Ente, che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall’Ente a tali attività, fermo restando che la responsabilità dell’Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato il Modello.

II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Adozione del Modello

La Cooperativa Sociale ASSCOOP (di seguito anche la “ASSCOOP” o “Cooperativa”) ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto.

Il Modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001” emanate dal consiglio di Presidenza di Confcooperative nel dicembre 2010.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Cooperativa e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, fornitori, partner e collaboratori) affinché seguano nell’espletamento delle proprie attività in e/o con la Cooperativa Sociale ASSCOOP, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

In attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, la Cooperativa Sociale ASSCOOP ha nominato, in data 24 maggio 2016, l’Organismo di Vigilanza (OdV), organo collegiale dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo, costituito da un componente esterno alla Cooperativa e da due componenti interni, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 e di curarne l’aggiornamento. Successivamente, nella seduta del 21 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione della stessa Cooperativa ha deliberato l’adozione del Codice Etico, e nella seduta del 25 novembre 2016 l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”) idoneo a prevenire la commissione dei reati.

2.2. Finalità del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del decreto legislativo, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti, per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa Sociale ASSCOOP, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il modello e a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello stesso.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa Sociale ASSCOOP in attività previste dal Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di

sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'Ente (se questo ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);

- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla Cooperativa Sociale ASSCOOP in quanto contrari alle disposizioni di legge ed ai principi cui la Cooperativa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interni, indirizzati in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Il presente documento ha, quindi, per oggetto:

- i contenuti del Decreto Legislativo 231/2001, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto;
- il modello di organizzazione e gestione a tutela dell'Ente;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e formazione;
- il sistema disciplinare.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto e del Regolamento della Cooperativa Sociale ASSCOOP, i suoi principi di gestione e amministrazione e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

In particolare, attraverso i propri regolamenti interni e le attività di controllo (anche preventivo) la Cooperativa potrà, tra l'altro, individuare nell'ambito dell'attività aziendali, le aree e/o i processi di attività in cui appare più alto il rischio di condotte illecite ai sensi del Decreto (le c.d. "aree a rischio"), nonché meglio verificare i processi di gestione/controllo delle risorse finanziarie relativi a siffatte aree a rischio.

Inoltre, mediante il sistema di regolamenti interni, anche richiamati dal Modello e dal Codice Etico, la Cooperativa Sociale ASSCOOP potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa nelle "aree a rischio", la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una **prima parte di carattere generale**, in cui sono riportati i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello, tra cui, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni

del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso (di seguito la “Parte Generale”) e da una **parte speciale** in cui sono riportate le fattispecie di reato previste agli articoli 24 e 25 del Decreto.

Sono parte integrante del modello e ne costituiscono documenti integranti:

- All. I Elenco figure apicali
- All. II Sistema sanzionatorio
- All. III Analisi dei rischi
- All. IV Elenco illeciti
- All. V Procedura di Comunicazione OdV
- All. VI Regolamento OdV
- Altre procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale.

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e su suggerimento dell’OdV, che ne ha ricevuto mandato e che ne renderà immediatamente informate le varie funzioni aziendali interessate.

III. ORGANISMO DI VIGILANZA () E SUO REGOLAMENTO

Per lo svolgimento della propria attività, l'OdV si è dotato di un apposito regolamento conforme allo standard come di seguito esposto. Per approfondimenti, si rimanda all'Allegato VI del Modello 231 adottato dalla Cooperativa Sociale ASSCOOP.

IV. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

La Cooperativa Sociale ASSCOOP promuove, attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici, la diffusione del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti, a tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane gestisce, in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un'ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo di un'ora, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Amministratori: viene consegnato il modello e fatta formazione esplicativa sulla sua applicazione
- Fornitori/partners/collaboratori: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione di modello organizzativo e del codice di comportamento (resi disponibili nel sito internet aziendale) e che il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto.
- I soci: saranno informati dell'adozione del modello e saranno invitati a prenderne visione.
- Clienti/Utenti: Potranno prenderne visione tramite sito internet aziendale inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli apposti spazi presso le sedi.

V. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia e indipendenza dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni di cui al Modello 231/01 compromette il rapporto fiduciario tra la Cooperativa e i propri amministratori, dipendenti, soci, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partner commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Cooperativa incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo adeguato e proporzionale.

Gli effetti della violazione del codice e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con la Cooperativa Sociale ASSCOOP.

5.2 Personale dipendente

Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali che tutto il personale è tenuto ad osservare sono disciplinate dalla Cooperativa e disponibili per essere consultati e/o scaricati sul server aziendale, al quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun dipendente.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Modello e dal Codice di comportamento sono definiti come illeciti disciplinari.

▪ Dipendenti con qualifica non dirigenziale

In caso di violazione accertata del Modello o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al modello 231/01 ad opera di uno o più dipendenti della Cooperativa, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione circostanziandola al Responsabile delle Risorse Umane, il quale potrà avviare procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal CCNL e dal Sistema sanzionatorio ivi allegato (All. II).

Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l'eventuale provvedimento sarà comminato in maniera tempestiva e ispirandosi ai criteri di:

- *gradualità* della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;

- *proporzionalità* fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.

▪ **Dirigenti**

In caso di violazione accertata del codice o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al modello 231/01 ad opera di uno o più dirigenti della Cooperativa, l'Organismo di Vigilanza segnala la violazione, circostanziandola, al Presidente, il quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti al/ai dirigenti per via scritta entro 7 giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. - giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo - il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a prendere le opportune misure.

▪ **Dirigenti in posizioni apicale**

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del presente Codice commessa da parte del Direttore generale. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti.

5.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

▪ **Amministratori**

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio Sindacale e tutti gli amministratori della notizia di una avvenuta violazione del presente Codice commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio Sindacale, procederà agli opportuni provvedimenti.

▪ **Sindaci**

L'Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una avvenuta violazione del presente Codice commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Consiglio di Amministrazione, procederà agli opportuni provvedimenti.

5.4 Misure nei confronti di Consulenti, Partners e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni, Agenti, Consulenti e Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, al fine di prevenire la commissione del reato (ad esempio per le attività che esponano i lavoratori a particolari rischi per la sicurezza), l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale

comportamento derivino danni concreti alla Cooperativa, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

L'OdV curerà l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti delle succitate specifiche clausole contrattuali.

VI. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.

PARTE SPECIALE

VII. LA PARTE SPECIALE DEL MODELLO

7.1 I destinatari

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di ASSCOOP, ossia dipendenti, collaboratori e amministratori ecc., i quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principi di seguito individuati.

Il Modello 231, nei suoi principi generali, si rivolge altresì a tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la Cooperativa, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

A fronte di ciò, ASSCOOP promuove la più ampia diffusione del Modello 231 presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati per favorirne l'applicazione.

ASSCOOP mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Modello 231 stesso.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

7.2 Le fattispecie di reato.

L'elenco aggiornato delle fattispecie di reato e delle condotte rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 per ASSCOOP è contenuto nell'Allegato IV "Elenco Illeciti 231".

7.3 Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio

La mappatura dei processi sensibili e delle aree a maggiore rischiosità, e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto (All. III Analisi dei rischi), ha portato alla definizione di protocolli necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della Cooperativa, e in altri termini l'efficacia del Modello 231.

In particolare, tale efficacia è garantita innanzitutto dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:

- diffusione e pieno rispetto del Codice Etico aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partner, fornitori, ecc.;
- predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;

- gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione delle procure conferite ai soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, puntualmente aggiornate, formalmente accettate e adeguatamente pubblicizzate;
- comunicazione e diffusione del contenuto del Modello 231 di ASSCOOP in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- formazione del personale sul contenuto del Modello 231 di ASSCOOP in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice Etico;
- implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, in aggiunta a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- previsione di un sistema di comunicazione costante con l'Organismo di Vigilanza, in relazione a determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo, proposta sanzionatoria.

A queste misure generali di contenimento del rischio si aggiungono alcuni protocolli speciali individuati per ciascuna area/processo sensibile e di seguito descritti.

Un'analisi completa delle aree, dei reati configurabili e del rischio individuato, è contenuta nell'All. III al Modello "Analisi dei rischi".

A titolo esemplificativo, si elencano di seguito i principali rischi emersi per le singole funzioni aziendali esaminate. Per approfondimenti si rimanda all'All. III – Valutazione dei rischi.

Consiglio di Amministrazione

E' necessario premettere che le attività tipicamente legate a organi quali il Consiglio di Amministrazione, la Presidenza e la Direzione, sono caratterizzate da un rischio intrinseco all'attività stessa.

Infatti, buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente sono reati "propri", di amministratori, direttori generali e liquidatori (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori ecc.), in relazione al ruolo da questi ricoperto.

Per tale motivo il rischio intrinseco può essere ridotto, ma mai del tutto eliminato.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, un contributo alla corretta gestione del rischio è comunque dato dalla natura collegiale di tale organo societario, che rappresenta di per sé una forma di autocontrollo.

Inoltre, al fine di tenere sotto controllo quest'area sensibile, soprattutto nell'esercizio dei poteri attribuitele da Statuto, si è ritenuto di vincolare esplicitamente e individualmente i componenti del CdA al rispetto del Codice Etico, con espressa accettazione del suo contenuto da parte dei singoli componenti del CdA. Inoltre, gli amministratori si impegnano a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, oppure, in caso di esistenza di tali conflitti, gli stessi devono impegnarsi a chiarirne la natura all'Organismo di Vigilanza e alla Cooperativa.

A questo controllo generale e preventivo si aggiunge l'obbligo, comunque previsto nel Codice Etico e nella Procedura di Comunicazione (All. V al Modello 231), di intrattenere un canale di comunicazione costante con l'Organismo di Vigilanza in relazione alla gestione dei rapporti con la P.A., sia da parte dei singoli Amministratori sia da parte del CdA nella sua collegialità.

In ASSCOOP, le attività tipiche del CdA caratterizzate da un maggior indice di rischiosità sono le seguenti:

- **Esercizio dei poteri di gestione attribuiti da Statuto ed ex lege.**

Reati configurabili:

I reati configurabili nell'esercizio di tali funzioni sono quelli di esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (art.2621, art.2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (art.640 c.p. Truffa; art.2625 c.c. Impedito controllo); Sopravvalutazione di un credito (art.2632 c.c. Creazione fittizia di capitale). Sono altresì potenzialmente configurabili, i reati contro la Pubblica Amministrazione (soprattutto corruttivi) per l'ottenimento di favori o vantaggi illegittimi, quali l'impiego, la sostituzione o il trasferimento di denaro o di altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: Elevato.

Controlli in vigore: Controllo da parte della Società di revisione e verifica da parte di Confcooperative in ordine all'andamento e alla mutualità prevalente. Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Modello 231 e del Codice Etico. Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del *management* e dei dipendenti sul D.Lgs. 231/2001 e sui relativi illeciti amministrativi soprattutto in materia societaria; creazione di apposita procedura di comunicazione con OdV da parte delle figure apicali. Trasmissione dei verbali inerenti le delibere del CdA e report all'OdV in apposito incontro periodico. Previsione e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte di amministratori.

- **Gestione attività strumentali alla convocazione e deliberazione di Assemblea; predisposizione di atti e documenti da presentare all'Assemblea; predisposizione della bozza del progetto di bilancio da presentare in Assemblea; pagamento di compensi ai soci.**

Per la suddetta attività è stato rilevato un rischio BASSO. Per approfondimenti si rimanda all'All. III – Valutazione dei rischi di ASSCOOP.

- **Formazione dei bilanci annuali.**

Reati configurabili: Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art.2621 c.c. False comunicazioni sociali; art.2621 bis c.c. Fatti di lieve entità); Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite; occultamento o utilizzo di altri artifici per ostacolare controlli (art.2625 c.c. Impedito controllo).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: discussione collegiale, approvazione in Assemblea, inserimento nel Codice Etico di specifici principi e sua diffusione, verifiche da parte dell'organo di controllo contabile.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Previsione di una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Direttore e dal Responsabile Area Amministrazione attestante la conformità della bozza di bilancio ai dati aziendali in suo possesso. Garanzia di tracciabilità e rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio, nonché degli operatori che hanno collaborato alla loro formazione. Incontro fra OdV, Direttore, Responsabile Area Amministrazione e Società di revisione contabile prima dell'approvazione del bilancio. Trasmissione a OdV del bilancio e note integrative approvati dal CdA.

- **Gestione rapporti con la società di revisione/organo di controllo contabile.**

Reati configurabili: La società di revisione/organo di controllo contabile può incorrere nel reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni (art.2624 c.c.), ovvero un reato esclusivamente ascrivibile ai "responsabili della revisione", vale a dire ai soggetti – dipendenti o collaboratori – in concreto incaricati del controllo contabile e della conseguente certificazione dei bilanci societari.

Gli amministratori della società, tuttavia, potrebbero essere chiamati a rispondere per aver concorso, in modo omissivo o commissivo, all'attestazione di fatti falsi ovvero all'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. (cfr. anche art.2625 c.c. Impedito controllo).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: L'attribuzione dell'incarico all'organo di controllo contabile è un atto collegiale formalmente deliberato in CdA , come previsto dalla normativa vigente.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: comunicazione tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico che si intenda conferire alla società di revisione/controllo contabile aggiuntivo rispetto a quello riportato nella certificazione di bilancio; procedura che preveda una riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra organo di revisione contabile e OdV, prima della seduta del CdA per approvazione dello stesso.

- **Gestione doni, omaggi, regalie e sponsorizzazioni.**

Per la suddetta attività è stato rilevato un rischio BASSO. Per approfondimenti si rimanda all'All. III – Valutazione dei rischi di ASSCOOP.

- **Gestione economica e approvazione investimenti. Delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari rilevanti (prestazione garanzie, contratti di elevato valore, transazioni, ecc.).**

Reati configurabili: il CdA di ASSCOOP per Statuto e per disposizione di legge è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa; a sua volta il CdA può delegare, entro i limiti di legge, parte delle sue attività a singoli amministratori.

Per quanto riguarda le delibere di competenza del CdA aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari, esiste un rischio intrinseco di realizzazione di fattispecie criminose previste e punite dal D.Lgs. 231/2001. A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono citare:

- art.2632 c.c. Formazione fittizia di capitale (formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale sottoscrizione reciproca di azioni/quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate);
- art.2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti (restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli);
- art.2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile, tramite: distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; distribuzione di riserve indisponibili per legge);
- art.2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge);
- art.2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori (effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori: pubblicità e termini dilatori funzionali a eventuali opposizioni);

- art.2633 c.c. Agevolazione all' indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori.

Indice di rischio: Elevato.

Controlli in vigore: revisione di bilancio e controllo da parte dello stesso CdA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: comunicazione all'OdV di eventuali delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari rilevanti. Previsione e sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, amministratori e altri dirigenti. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico. Riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra OdV e società di revisione/organo di controllo contabile, prima della seduta del CdA per approvazione dello stesso.

- **Attribuzione deleghe/potere di rappresentanza/funzioni ai singoli amministratori.**

Per la suddetta attività è stato rilevato un rischio BASSO. Per approfondimenti si rimanda all'All. III – Valutazione dei rischi di ASSCOOP.

- **Operazioni bancarie (es. fideiussioni, garanzie, quietanze, affidamenti ecc.), assicurative.**

Per la suddetta attività è stato rilevato un rischio BASSO. Per approfondimenti si rimanda all'All. III – Valutazione dei rischi di ASSCOOP.

Presidenza

La tenuta di comportamenti non conformi al Modello 231 e alla legge da parte del Presidente presenta margini di gravità molto alti, in quanto l'illecito che ne scaturisce può condurre a conseguenze anche estreme (si pensi ad esempio alla sanzione interdittiva che vieta di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure all'esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi), e comportare per l'intera società una grave perdita di credibilità.

Al fine di monitorare e contenere tale rischio, il Presidente è stato investito dal CdA di una formale procura, puntualmente aggiornata ed adeguatamente pubblicizzata.

Le attività/processi afferenti alla Presidenza caratterizzati da maggiore rischiosità sono:

- **Esercizio dei poteri di rappresentanza della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio, previsti ex lege e per Statuto.**

Il Presidente, in base a specifica procura e a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto della società, esercita funzioni di rappresentanza di ASSCOOP di fronte a terzi e in giudizio.

Reati configurabili: Il rischio è quello generale di realizzazione di condotte connesse al ruolo di legale rappresentante non conformi alla legge, allo Statuto, al Codice Etico e al Modello

231, tali da configurare in capo alla società una responsabilità per reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (cfr. reati previsti per amministratori in scheda CdA).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Attribuzione del potere di rappresentanza da Statuto. Obbligo di riferire al CdA e all'organo di revisione contabile sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Modello 231 e del Codice Etico. Reporting costante dell'OdV al Presidente del CdA come riportato nel Regolamento dell'OdV. Incontro periodico tra Presidente e OdV.

- **Rappresentanza della società nei confronti della p.a. (anche in procedure giudiziali, fallimentari, verifiche tributarie, giuslavoristiche, ecc.).**

L'esercizio del potere di rappresentanza da parte del Presidente nei rapporti con pubblici funzionari espone la società a una specifica rischiosità per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art.321 Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione ecc. (Art.640 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni (Art.640, c.2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico; art.640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Utilizzo illecito dei fondi pubblici ottenuti (Art.318-322 c.p. Corruzione; art.316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; Art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche); Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art.416 c.p. ss).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: controllo da parte del CdA; Gestione del contenzioso legale e nomina/coordinamento dei legali da parte della Presidenza, nonché continuo flusso informativo al CdA; esplicito divieto di pratiche corruttive nel Codice Etico.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Modello 231 e del Codice Etico; sistema di report, comunicazione all'OdV di qualsiasi contenzioso in corso a carico della Società.

- **Stipula, modifica e risoluzione contratti di prestazione servizi effettuati dalla o in favore della società.**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: elevato

Controlli in vigore: relazione al CdA; Previsione nel Codice Etico e sua diffusione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: previsione, all'interno del contratto, di apposite clausole che vincolino il contraente al rispetto del codice etico e del modello ex 231. Formalizzazione di qualsiasi rapporto contrattuale con prestatori d'opera di qualsiasi tipo. Esplicito divieto nel codice etico di pratiche corruttive. Comunicazione all'OdV della stipula, modifica e risoluzione di contratti di prestazione servizi. Incontro periodico con OdV sullo stato di avanzamento dei contratti.

- **Partecipazione a nome della Società (come General Contractor) a trattative, appalti, licitazioni pubbliche e private, bandi europei, statali, regionali, provinciali, comunali o di qualsiasi ente locale; firma di progetti di finanziamento, rilascio di firme di avallo ad enti finanziatori, costituzione ATI /ATS, ecc.**

Reati configurabili: Non trascurabile il rischio di incorrere nei reati di criminalità organizzata previsti e puniti dagli artt. 416 ss. c.p. e 24ter D.Lgs. 231/2001, in fase di contrattazione e gestione di accordi con controparti, partner, collaboratori, cooperative, consorzi di dubbia onorabilità, o comunque localizzati in zone geografiche notoriamente maggiormente esposte a tali rischi. Altri tipi di reati: Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da Enti pubblici o dalla Comunità europea (art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (art.640 c.p. truffa, art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, art.322 c.p. Istigazione alla corruzione); Utilizzo illecito dei fondi pubblici ottenuti (art.318-322 c.p. Corruzione; art.316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche); Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex artt. 416 c.p. ss).

Indice di rischio: elevato.

Controlli in vigore: discussione strategica e controllo da parte del CdA e dell' organo di controllo contabile.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: comunicazione periodica (semestrale) all'OdV della stipula, modifica e risoluzione di contratti con la P.A. e partecipazione a gare d'appalto, trattative, etc. Esplicito divieto nel Codice Etico di pratiche corruttive. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Affidamento incarichi a professionisti/consulenti collaboratori e costituzione modifica ed estinzione rapporti lavoro con dipendenti**

Reati configurabili:

Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Artt. 318-319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: moderato.

Controlli in vigore: informativa al CdA e coordinamento con Responsabile Area Amministrativa, per aspetti amministrativi e Resp. finanziario per aspetti contabili.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Applicazione del Codice Etico e comunicazione periodica a OdV degli incarichi affidati e dei contenziosi con P.A.

- **Rapporti con istituti di credito. Operazioni bancarie (es. fideiussioni, garanzie, quietanze, affidamenti ecc.), assicurative.**

Reati configurabili: Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art.640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art.2621 -2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art.318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art.321 c.p. Pene per il corruttore; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art.316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art.648 c.p. Ricettazione, Art.art.648-bis c.p. Riciclaggio; art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: moderato

Controlli in vigore: controllo da parte dell'organo di revisione contabile; previsione nel Codice Etico e sua diffusione. Coordinamento con Responsabile Area Amministrativa degli aspetti economico-contabili

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Verifica nella riunione annuale con l'organo di controllo contabile dello stato di patrimonializzazione della Cooperativa. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione sviluppo Risorse Umane, con definizione delle linee politiche di selezione, formazione e utilizzo del personale, sviluppo organizzativo e piani retributivi; report a CDA in merito ad assunzione e/o nomina di Dirigenti, personale a tempo indeterminato, ammissione/esclusione di soci lavoratori dipendenti, licenziamenti e/o risoluzione consensuale rapporti di lavoro.**

Reati configurabili: Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Art.318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art.319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art.603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; Art.22, c. 12 e 12bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art.377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria).

Indice di rischio: moderato.

Controlli in vigore: informativa al CdA e coordinamento con Responsabile Amministrativo per aspetti amministrativi e Responsabile Finanziario per aspetti contabili.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Garantire che il processo selettivo venga gestito da almeno due soggetti responsabili, attraverso la formalizzazione della procedura esistente; Specifica previsione nel Codice Etico e sua diffusione. Comunicazioni all'OdV, o discussione in incontri periodici: assunzione o licenziamento figure apicali; piano formativo annuale; problematiche inerenti al gestione dei rapporti sindacali; qualsiasi sanzione disciplinare irrogata per violazione del Codice Etico e del Modello 231 o per motivi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; ammissione/esclusione soci lavoratori dipendenti.

- **Firma corrispondenza ufficiale; assicurazione tenuta gestione contabile; effettuazione pagamenti/riscossioni; costituzione titoli a custodia presso BI; stipula contratti di vendita e fornitura prodotti; gestione contratti di assicurazione; acquisto/alienazione**

Reati configurabili: Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art.2621 -2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri

(art.640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art.318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art.321 c.p. Pene per il corruttore; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art.316 c.p.; Art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art.648 c.p. Ricettazione, art.648-bis c.p. Riciclaggio). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: moderato.

Controlli in vigore: Controlli da parte del CdA e dell'organo di controllo contabile. Limite del budget approvato dal CdA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Codice Etico e del Modello 231. Vigilanza su corretta applicazione del sistema di deleghe e procure e di dettagliato mansionario. Incontri periodici con OdV.

• **Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii Applicazione disposizioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro ex TU 81/2008 e ss.mm.ii**

Per quanto concerne la gestione della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con Delibera del CsA il Presidente di ASSCOOP è stato formalmente nominato Datore di lavoro, con una delega comprendente i seguenti obblighi:

- nomina del Medico Competente;
- designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
- fornitura dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori;
- verifica dell'efficacia della formazione;
- adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- adempimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di copia del Documento di valutazione dei rischi.
- comunicazione all'INAIL dei dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- consultazione dell'RLS nei casi richiesti ;

- convocazione la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
- aggiornamento delle misure di prevenzione;
- comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria (organizzazione delle visite mediche) non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Reati configurabili: con riferimento allo svolgimento di tali funzioni, in capo al Presidente sussiste il rischio di contestazione dei reati ex art.589 c.p. Omicidio colposo, ex art.590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Indice di rischio: Elevato.

Controlli in vigore: adeguata formazione e istruzione dei lavoratori; esistenza di procedure specifiche su adempimenti imposti ai lavoratori ai fini di prevenzione protezione, e su gestione della sicurezza sul lavoro da parte dei vertici aziendali e dei preposti nominati; controllo tecnico-operativo da parte dell'RSPP; adeguata pubblicizzazione delle procedure inerenti la sicurezza che dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori ecc. devono osservare; aggiornamento puntuale dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) di tutte le strutture e altri documenti inerenti la sicurezza; controllo da parte del Medico Competente; previsione di appositi principi nel Codice Etico e sua diffusione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Informativa periodica a CdA e OdV in ordine ad efficacia delle procedure in essere, e in ordine a qualsiasi evento di infortunio si verifichi a carico di dipendenti o collaboratori, compresi i dipendenti di eventuali subappaltatori. Previsione di procedura *ad hoc* su adeguata gestione di appalti e cantieri in materia di sicurezza. Comunicazione all'OdV di eventuali deleghe, procure e nomine, con particolare riferimento a dirigenti e preposti per la sicurezza.

- **Gestione, manutenzione ed esercizio SI:** organizzazione della struttura dei Sistemi Informativi garantendo il corretto funzionamento, la qualità e la tempistica delle elaborazioni; proposta e realizzazione di scelte hardware e software adeguate alle esigenze aziendali nel rispetto degli investimenti economici pianificati e concordati e dei tempi stabiliti; assistenza alle funzioni societarie relativamente ad utilizzi innovativi delle tecnologie IT per lo sviluppo e miglioramento dei processi previa la valutazione dei costi, dei rischi e dei benefici; identificazione dell'infrastruttura IT, dei servizi e delle architetture di rete che meglio corrispondono alle esigenze informative e gestionali della società; supportare utenti interni ed esterni per corretto utilizzo dei sistemi informativi, delle piattaforme Web e dei servizi IT; gestione uso integrato di software gestionale, software della gestione del personale, servizi di rete.

Reati configurabili: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

(art.615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.); Art.600 quater, 1, c.p. Pornografia virtuale: il reato può essere commesso sia da personale esterno che accede occasionalmente alle apparecchiature informatiche aziendali, sia dal personale della Cooperativa che entra in contatto con tali strumenti presso un cliente.

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Relativamente alla protezione dei sistemi informatici esiste un sistema di controllo interno per garantire accesso legittimo ai sistemi informatici (password, misure di sicurezza, antivirus, antispam, firewall, DPS ecc.); esiste un sistema di accesso limitato ad alcune cartelle contenenti ad esempio dati sensibili, o riservati. In relazione alla protezione fisica dei dati e dei supporti che li contengono è presente un sistema di allarme antintrusione, chiavi della sala server in possesso del solo Presidente e del suo diretto collaboratore.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Obbligo di comunicazione all'OdV di eventuali modifiche al DPS e di eventuali violazioni dello stesso documento, o in generale alle procedure e ai sistemi di gestione dati informatici. Gestione, aggiornamento e verifica corretta applicazione del DPS ed obblighi ex D.Lgs 196/03 e Regolamento UE 2016/679; Obbligo di rispetto del Codice Etico e del Modello soprattutto da parte di fornitori esterni. Piani di miglioramento del sistema di backup, disaster recovery e business continuity.

- **Privacy: Gestione del DPS, redazione informative e lettere di incarico, analisi dei rischi e definizione idonee misure di sicurezza, risposta alle richieste degli interessati, formazione sulla privacy.**

Per la suddetta attività è stato rilevato un rischio BASSO. Per approfondimenti si rimanda all'All. III – Valutazione dei rischi di ASSCOOP.

- **Esecuzione di lavori presso locali di enti pubblici/privati in cui sono conservati dati personali, sensibili o meno.**

Reati configurabili: Reati informatici causati da dipendenti o personale di subappaltatori, commessi sia con danno diretto ai dati informatici, sia con violazione/danno ai supporti hardware che li contengono o ai locali in cui sono conservati.

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: DPS aggiornato, supervisione da parte del Responsabile privacy; comunicazione periodica dei dati del personale autorizzato a fare ingresso nei locali dove sono conservati i dati; previsione di appositi principi nel Codice Etico e sua diffusione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: diffusione del Codice Etico. Aggiornamento puntuale del DPS con esplicita previsione del rischio in questione; Inserimento nei contratti d'appalto di esplicita autorizzazione all'ingresso nei locali, con rinvio a successiva comunicazione per iscritto dei dati degli addetti.

AREA COMMERCIALE

Il Presidente quale Responsabile Commerciale ha la Direzione, gestione e controllo del settore commerciale della società. Pertanto, definisce le politiche e le strategie commerciali; realizza gli obiettivi commerciali fissati; consulta bandi, richieste dei committenti, predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione ad una gara d'appalto, effettua attenta analisi relativamente ai prezzi e ai servizi erogati dalla cooperativa;

Per l'esercizio di tali funzioni l'area è esposta al **rischio di commissione dei seguenti reati:** Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art.640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (art.318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; art.321 c.p. Pene per il corruttore; art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Reati di criminalità organizzata attraverso la contrattazione con controparti di dubbia professionalità ed onorabilità (art.416 e 416 bis c.p. Associazione per delinquere e di stampo mafioso; art.416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso); Atti di concorrenza sleale che si concretizzino anche in fattispecie di reato (art.513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio; art.513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia); attività commerciali dei venditori e degli agenti che realizzino altri delitti contro l'industria o il commercio pur di raggiungere gli obiettivi prefissati o le attese del cliente (art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio; art.516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; art.517 c.p. Vendita di prodotti con segni mendaci; art.517-ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Art.517 quater Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari); reati di ricettazione e riciclaggio nel favorire investimenti di clienti di dubbia onorabilità e professionalità (Art.648 c.p. Ricettazione; Art.638bis c.p. Riciclaggio; Art.648 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Compimento, registrazione, autorizzazione, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, di operazioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art.648ter1 c.p.). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a

seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: I contratti generali dovrebbero essere seguiti da contratti dettagliati (non sempre è così); esistenza di procedure preventive di controllo e verifiche documentate nell'ambito del Sistema di Gestione Qualità-

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Diffusione del Codice Etico e del Modello 231 a tutte le risorse commerciali. Comunicazioni all'OdV, come da specifica procedura; comunicazione immediata ad OdV di indagini penali rilevanti ex D.lgs. 231 su eventuali committenti. Diffusione di una procedura di gestione omaggi, a supporto dei principi comportamentali già previsti nel Codice Etico.

- **Partecipazione ATI: come partner o come capogruppo - Raccolta e redazione documenti per stipula ATI - Gestione trattative commerciali.**

Reati configurabili: Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (art.318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione; art.319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; art.640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Associazione a delinquere); False dichiarazioni circa il possesso di determinati requisiti per la partecipazione/ costituzione ATI per partecipare a gare pubbliche (art.640 bis c.p. Truffa aggravata; art.640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Reati di truffa e contro la PA: es. stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art.640 c.p. Truffa); Associazione di almeno tre soggetti (interni e/o esterni) finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art.416 c.p. ss); Reati di criminalità organizzata attraverso la contrattazione con controparti di dubbia professionalità ed onorabilità (art.416 e 416 bis c.p. Associazione per delinquere e di stampo mafioso; art.416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso); Atti di concorrenza sleale che si concretizzino anche in fattispecie di reato (art.513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio; art.513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia); Reati di ricettazione e riciclaggio nel favorire investimenti di clienti di dubbia onorabilità e professionalità (art.648 c.p. Ricettazione; art.638 bis c.p. Riciclaggio; art.648 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Non è trascurabile, altresì, l'ipotesi in cui un dipendente, o comunque una figura a qualsiasi titolo incaricata dalla Cooperativa di intrattenere rapporti con clienti e fornitori, dia o prometta denaro, o altra utilità, agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di una Società terza, i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,

cagionando nocimento alla propria società e vantaggio della Cooperativa, in questo caso si configurerebbe il reato di Corruzione tra privati, ex art.2635, c.3 c.c.;

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Fase decisionale affidata a Presidente. Approvazione da parte di CDA. Procedure formalizzate nell'ambito del Sistema di gestione Qualità.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Estensione dell'impegno al rispetto del Codice Etico anche per i partner in ATI (esplicito richiamo negli accordi, con eventuale clausola risolutiva). Richiesta di appositi documenti (certificato antimafia, assenza condanne penali, DURC ecc.) ai partner in ATI di cui ASSCOOP è capofila. Previsione di criteri oggettivi di selezione dei partner in ATI (procedura gestione fornitori).

Direzione

Specifiche attività a rischio 231 in relazione alla Direzione della Cooperativa sono risultate le seguenti:

- **Esercizio dei poteri nell'ambito degli orientamenti espressi dal CDA. Definizione organizzazione interna all'ente. Esercizio di tutti poteri attribuiti per procura; esecuzione delibere CDA; assicurazione di condotta, amministrazione delle operazioni aziendali e coordinamento dei Responsabili Operativi; guida e sviluppo programmi aziendali, politiche finanziarie, e piani di investimento; proposta budget a CDA.**

Reati configurabili: nell'esercitare tali funzioni il Direttore si espone al rischio di commissione di svariati reati, quasi tutti quelli previsti dal D.lgs. 231/2001, con particolare attenzione ai reati societari e ai reati contro la PA, quali ad esempio: Esposizione di fatti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (art.2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (art.640 c.p. Truffa; art.2625 c.c. Impedito controllo); Sopravalutazione di un credito (art.2632 c.c. Creazione fittizia di capitale; Reati contro la Pubblica Amministrazione (soprattutto corruttivi) per l'ottenimento di favori o vantaggi illegittimi.

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Controllo da parte del CdA, dell'organo di revisione contabile (verifica Confcooperative), e del Responsabile Area Amministrativa. Condivisione delle decisioni con responsabili di processo e Responsabile Area Amministrativa.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: controllo da parte dell'OdV e accettazione esplicita del Codice Etico e del Modello 231. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti. Report all'OdV o incontro almeno semestrale con lo stesso.

- **Pianificazione e controllo Cooperativa; gestione economico-finanziaria**

Reati configurabili: Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (art.2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali); Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite (art.2625 c.c. Impedito controllo) (art.2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Report almeno semestrale al CdA; Controllo da parte del CdA e dell'organo di revisione contabile.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione puntuale a OdV su criticità rilevate e contenziosi con P.A. Incontro semestrale Amministrativo con ODV. Accettazione esplicita del Codice Etico e del Modello 231. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti.

- **Gestione sviluppo Risorse Umane, con definizione delle linee politiche di selezione, formazione e utilizzo del personale, sviluppo organizzativo e piani retributivi; report a CDA in merito ad assunzione e/o nomina di Dirigenti, personale a tempo indeterminato, ammissione/esclusione di soci lavoratori dipendenti, licenziamenti e/o risoluzione consensuale rapporti di lavoro**

Reati configurabili: Assunzione di persone, stipula di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; art.22, c. 12 e 12bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); Comportamenti illeciti di pressione verso il personale al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art.377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria); Ricettazione art.648 c.p.; Riciclaggio art.648-bis c.; Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati.

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Informativa al Presidente e successivamente al CdA, in coordinamento con Responsabile Area Amministrativa per aspetti amministrativi e contabili; Procedura di selezione, gestione, formazione del personale è curato dal Direttore solo per: l'impiegato di

concetto con responsabilità in area amministrativa; coordinatore c/o unità operativa complessa; responsabile di processo.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Garantire che il processo selettivo venga gestito da almeno due soggetti responsabili attraverso l'applicazione della procedura esistente; Previsione di appositi principi nel Codice Etico e sua diffusione. Comunicazioni all'OdV, o discussione in incontri periodici per discutere: assunzione o licenziamento figure apicali al verificarsi; piano formativo annuale; problematiche periodiche inerenti al gestione dei rapporti sindacali; qualsiasi sanzione disciplinare irrogata per violazione del Codice Etico e del Modello 231, o per motivi inerenti la salute e sicurezza sul lavoro.

- **Elaborazione del bilancio e del budget da far approvare dal CDA.**

Reati configurabili: Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio; Attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; Sottoscrizione reciproca di azioni/quote sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; Sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; Sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate (art.2632 c.c. Formazione fittizia del capitale); Restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli (Art.2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti); Riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile tramite la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o la distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva, o la distribuzione di riserve indisponibili per legge (art.2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve); Lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge (art.2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); Effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori (pubblicità e termini dilatori funzionali a eventuali opposizioni) (art.2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori); Agevolazione alla Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.); Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati); Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: Moderato;

Controlli in vigore: Ad oggi, manca una gestione formalizzata del budget. Plurimi controlli: CdA, Presidente; Responsabile Area Amministrazione e organo di revisione contabile, anche attraverso procedure informatizzate vincolanti.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Formalizzazione della procedura di budget. Incontro semestrale con OdV. Accettazione esplicita del Codice Etico e del Modello 231. Sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti. Invio all'OdV della bozza della relazione redatta dal revisore.

- **Gestione dell'accREDITamento sociosANITARIO regionale (analisi e verifica dei requisiti richiesti per l'accREDITamento presso la regione dei servizi erogati; invio telematico alla PA della documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo.**

Reati configurabili: Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da Enti pubblici o dalla Comunità europea (art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (art.640 c.p. Truffa; art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; artt. 318 e 319 c.p. Corruzione; art.322 c.p. Istigazione alla corruzione); Mancata destinazione dei fondi alla finalità per cui sono stati erogati (art.316 bis c.p. Malversazione ai danni dello Stato).

Indice di rischio: Moderato;

Controlli in vigore: Verifica terza da parte dell'ente pubblico per l'accREDITamento, verifica da parte del responsabile dell'accREDITamento e del CdA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il Responsabile AccREDITamento. Incontro almeno annuale relativo al mantenimento dell'accREDITamento e inoltro di eventuali non conformità rilevati (esito degli audit). Diffusione modello e Codice Etico.

- **Progettazione (Predisposizione, Verifica e Trasmissione doc. amministrativi per partecipazione a gare pubbliche anche in base alle risultanze dei bandi).**

Reati configurabili: Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dalla Comunità europea (art.640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (art.318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione; art.319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art.648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: controlli sui progetti prima dell'invio all'ente finanziatore da parte del progettista e del Direttore. Processo formalizzato nel manuale qualità (PRO - ADD).

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Rispetto della procedura di progettazione. Specifica previsione nel codice etico e sua diffusione a tutti i livelli, soprattutto ad eventuali

progettisti esterni incaricati. Comunicazione semestrale all'OdV dei progetti in essere o presentati.

- **Attività inerenti la gestione di gara, appalti, subappalti, contratti d'opera, forniture, trasporti.**

Reati configurabili: In base ai poteri delegati il Direttore può essere il mezzo per porre in essere i seguenti reati ex D.lgs 231/2001: Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm., limitatamente ai poteri delegati, nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa (art.589 c.p. Omicidio colposo, art.590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); Attività corruttiva per rilascio autorizzazioni, certificati, concessioni ecc.(artt. 318-319 c.p. Corruzione; art.321 c.p. Pene per il corruttore; art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; art.316 c.p.).In materia di appalti esiste anche il rischio di: Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art.640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (art.318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; art.321 c.p. Pene per il corruttore; art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; art.316 c.p. Malversazione ai danni dello stato; art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (art.648 c.p. Ricettazione, art.648-bis c.p. Riciclaggio).Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con nocumento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Rischi inerenti la corretta gestione contributiva e contrattuale del personale, nonché il rispetto delle norma inerenti salute e sicurezza sul lavoro. Compimento, registrazione, autorizzazione, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, di operazioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art.648ter1 c.p.).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Corretta applicazione da parte della funzione Amministrativa della procedura consolidata (non formalizzata) di gestione dei contratti di appalto (per svolgimento opere e servizi in sedi e strutture di accoglimento) che prevede: stesura e sottoscrizione documento contrattuale (con annesso permesso di lavoro); stesura eventuale documentazione sicurezza con RSPP; richiesta delle buste paga e M10-F24 ecc.; richiesta DURC. In caso di appalti interni esiste un attento sistema di controllo accessi, presenze, corretta operatività, rispetto regole di sicurezza, confinamento operatori esterni. I contratti di trasporto sono formalmente gestiti dal responsabile Area Amministrativa.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati:

Formalizzazione della procedura di gestione dei contratti di appalto non inseriti in gara. Oltre ai presidi generali già previsti in materia di sicurezza, è necessaria una tempestiva comunicazione all'OdV (o discussione nelle riunioni periodiche dedicate) delle informative previste dalla Procedura di Comunicazione. Elenco partecipazione bandi, appalti, subappalti, contratti d'opera che interessino la cooperativa; non conformità, Incidenti di qualsiasi tipo, sopralluoghi, verbali, Incontro annuale del delegato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con l'OdV.

Area Marketing

L'area Marketing si occupa di: definire la strategia e la politica di promozione e pubblicità; attuare piani approvati, programma e andamento operazioni; proporre fornitori ed interlocutori per la realizzazione dei piani approvati; curare e mantenere i rapporti con gli enti esterni pertinenti alla sua area d'intervento; controllare aderenza dei risultati agli obiettivi prefissati; relazionare periodicamente al direttore, concordando e applicando miglioramenti e rettifiche alle linee di condotta.

Reati configurabili: Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art.640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (art.318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; art.321 c.p. Pene per il corruttore; art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; art.319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; art.316 c.p.; art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; art.316 c.p. Malversazione ai danni dello stato; art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (art.648 c.p. Ricettazione, art.648-bis c.p. Riciclaggio). Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (art.2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Decisioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art. 648ter1 c.p.)

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Predisposizione di un budget annuale per canale/marchio/prodotto condiviso con Direttore e Responsabile Area Amministrazione.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati:

Comunicazione ed eventuale incontro periodico con OdV su eventuali modifiche alla Carta dei servizi e gestione rapporti con P.A. Formalizzazione dei criteri di individuazione e selezione dei fornitori per le spese di marketing. Inserimento nei contratti con fornitori della clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del Modello 231.

Area Amministrazione

• **Ciclo attivo e controllo di gestione (gestione entrate/uscite)**

Reati configurabili: Falsificazione, alterazione e/o omissione di documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione di pagamenti, detenzione o utilizzo di assegni di provenienza illecita ecc.; Stipula di contratti a prezzi superiori rispetto a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art.640 c.p. Truffa; Art.2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art.648 c.p. Ricettazione); Riciclaggio di denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art.648 bis c.p. Riciclaggio e 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, come ad esempio corruzione attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art.318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione).

Indice di rischio: Elevato.

Controlli in vigore: La tenuta della contabilità avviene mediante ripartizione per centri di costo. Mensilmente, il Coordinatore di struttura invia il Foglio Presenze Utenti (MOD RPO) all'Ufficio Amministrativo che verifica i dati e li inserisce in un foglio di calcolo interno e, successivamente, sul gestionale Zucchetti per l'emissione delle fatture da inviare all'ente pubblico (fatture elettroniche) o ai privati (fatture standard). In seguito alla raccolta dei dati riportati nel Foglio Presenze Utenti, viene definito un budget consuntivo che viene verificato anche dal Presidente. La fatturazione alle altre Cooperative in ATI avviene in maniera analoga.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Esplicita previsione del divieto di pratiche corruttive tra i principi etici. Diffusione del Codice Etico. Comunicazione annuale all'OdV di flussi monetari e/o finanziari di importo particolarmente rilevante e/o generati con modalità non standard (pagamenti di fatture non generati da contratti o incarichi formali, pagamento di benefit per esterni di importo rilevante). Tracciabilità/rintracciabilità di tutte le operazioni mediante individuazione di un responsabile interno che apponga la propria firma sulla documentazione.

• **Ciclo passivo**

Reati configurabili: vedi ciclo attivo e controllo di gestione.

Indice di rischio: Elevato.

Controlli in vigore: Il Presidente definisce un budget annuale per ciascuna struttura. Il budget previsionale viene verificato ed approvato in CdA.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione annuale all'OdV di flussi monetari e/o finanziari di importi particolarmente rilevanti e/o generati con modalità non standard (pagamenti di fatture non generati da contratti o pagamenti di benefit per esterni di importo rilevante). Previsione nel Codice Etico del divieto di pratiche corruttive. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Acquisti e approvvigionamenti**

Reati configurabili: Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art.640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzione, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art.316 c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche; Art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art.316 c.p. Malversazione ai danni dello stato). Contratti di acquisto/vendita utilizzando fondi di dubbia provenienza (Artt. 648 e 748 bis c.p. Ricettazione/riciclaggio e art.648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio); Investimenti, sponsorizzazioni. Truffa per uso materiali/prodotti non a norma o di scarsa qualità (Art.640 c.p. Truffa).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Duplice verifica da parte dell'Area Amministrativa e della Presidenza e/o da parte del Responsabile degli Approvvigionamenti. Le spese sono autorizzate dai coordinatori di struttura ma nell'ambito di un budget predisposto dal Presidente e approvato in CDA. Il budget viene definito in base a quanto riportato nel Modulo RIS, compilato dal coordinatore di struttura e contenente i dati di spesa dell'anno precedente. Il Responsabile Approvvigionamenti verifica mensilmente che le spese effettuate nell'ambito delle strutture restino entro il budget definito. Il referente amministrativo inserisce le fatture di acquisto e le bolle nel gestionale. Le richieste extra budget vengono sempre autorizzate dal Presidente.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Predisposizione di una procedura per regolamentare gli acquisti che avvengono mediante affidamento di bancomat. Affidamento di un potere di spesa (mediante delibera in CDA) ai Coordinatori per la gestione della cassa mensile in contanti. Inserimento nei contratti con i fornitori di una clausola che imponga alla parte contraente il rispetto del Codice Etico aziendale e del Modello 231. Comunicazione annuale all'OdV di flussi monetari e/o finanziari di importo particolarmente rilevante. Specifica previsione nel Codice Etico e diffusione dello stesso.

- **Dichiarazioni periodiche alla p.a., pratiche rimborsi IVA all'agenzia entrate, comunicazioni agli enti previdenziali**

Per la suddetta attività è stato rilevato un rischio BASSO. Per approfondimenti si rimanda all'All. III – Valutazione dei rischi.

- **Bilancio (redazione della bozza di bilancio)**

Reati configurabili: Esposizione nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione di informazioni dovute per legge allo scopo di ingannare soci o enti pubblici e conseguire ingiusto profitto (Art.2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art.2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate);

Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite (Art.2625 c.c. Impedito controllo).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Plurimi controlli da parte del CdA, del Presidente, del Responsabile Finanziario e dell'organo di revisione contabile, anche attraverso procedure informatizzate vincolanti.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Formalizzazione dei bilanci semestrali. Previsione di una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal responsabile finanziario e dal Direttore, attestante la conformità della bozza di bilancio ai dettami della legge. Incontro fra OdV, Responsabile Amministrativo e organo di revisione contabile prima dell'approvazione del bilancio annuale. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione delle verifiche/ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative da parte della autorità competenti.**

Reati configurabili: Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari; Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio. Trasmissione di false comunicazioni alle autorità competenti (Art.318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art.319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art.640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art.640 ter c.p. Frode informatica).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Comunicazione immediata al Presidente di eventuali verifiche/ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative da parte della autorità competenti. Reporting al CdA da parte del Presidente. Conservazione, a livello informatico e cartaceo, di tutta la documentazione fiscale, tributaria e contabile, al fine di agevolare eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Formalizzazione dei bilanci semestrali. Previsione di una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Responsabile finanziario e dal Direttore, attestante la conformità della bozza di bilancio ai dettami della legge. Incontro fra ODV, Responsabile Amministrativo e dell'organo di revisione contabile prima dell'approvazione del bilancio annuale. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione Sistema Informatico (SI)**

Reati configurabili: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di

comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Presenza di sistemi di protezione (firewal, antivirus, backup su server etc.) sia per la protezione elettronica dei dati che per la protezione fisica dei dispositivi che li contengono. Backup su HD esterno conservato in cassaforte. Presenza del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) aggiornato nel 2015. La consegna del Regolamento per l'accesso agli archivi informatici avviene mediante lettera di incarico. Consegna di istruzioni dettagliate agli incaricati. Protocolli operativi per l'utilizzo dei computer, di internet e della posta elettronica. Registrazione di interventi effettuati da terzi su supporti fisici ed elettronici di conservazione dati (sensibili e non sensibili). Cambio della password per l'accesso ai dati sensibili con periodicità semestrale e conseguente verifica da parte del Presidente.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Imposizione dell'obbligo del rispetto del Codice Etico e del Modello per i fornitori esterni (es. Società di consulenza informatica esterna). Stipula di un'assicurazione contro la perdita accidentale dei dati. Separazione fisica dei server in mirroring.

Area paghe

Per le attività inerenti l'area in oggetto è stato rilevato un rischio BASSO. Per approfondimenti si rimanda all'All. III – Valutazione dei rischi di ASSCOOP.

Area Gestione strutture

- **Gestione delle strutture da parte del Responsabile Area Salute Mentale e Disabilità (C.R.P. Olmetola, C.D. Tasso, C.D. Centro C.A.S.A. Servizio S.E.T., RTR Gaibola, Gruppi Appartamento)**

Reati configurabili: Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un vantaggio (es. buon esito della verifica/ispezione); Occultamento di documenti con artifici, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della P.A. (REATI CONTRO LA P.A.: Ipotesi di corruzione (artt. 318 e ss., 322-bis c.p.); Truffa (art.640 c.p.); REATI SOCIETARI: Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.). Reati per violazione del TU in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) o in materia di gestione dei rifiuti da parte del

delegato SISTRI presso la struttura di GAIBOLA. Violazione della normativa inerente la sicurezza alimentare (HACCP) presso la cucina della struttura di GAIBOLA.

Indice di rischio: Elevato.

Controlli in vigore: Procedura per l'erogazione dei servizi. Procedura per la gestione di non conformità e reclami, e delle relative azioni correttive e preventive intraprese. Organigramma, funzionigramma e mansionario aggiornati. Verifica dell'idoneità delle strutture nei servizi domiciliari effettuata dal Responsabile Area e compilazione di apposite schede di rischio. Manuale HACCP.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Predisposizione di una procedura per la gestione delle regalie e degli omaggi. Comunicazione all'OdV di non conformità, incidenti e infortuni che avvengono presso le strutture. Rispetto delle procedure di accreditamento. Invio del piano di audit interno all'OdV. Audit sulle strutture, con periodicità almeno annuale. Nomina del cuoco come Responsabile HACCP. Diffusione del Codice Etico.

- **Gestione delle strutture da parte del Responsabile Area Anziani e Disabili (S.A.D. Porto, C.D. I Mughetti, C.D. Prezzolini)**

Reati configurabili: Corruzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore ; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un vantaggio, es. buon esito della verifica/ispezione; Occultamento di documenti con artifici, al fine di impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della P.A. (REATI CONTRO LA PA: Ipotesi di corruzione (artt. 318 e ss., 322-bis c.p.); Truffa (art.640 c.p.); REATI SOCIETARI: Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 c.c.). Reati per violazione del TU in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) o in materia di gestione dei rifiuti in qualità di delegato SISTRI presso la struttura di GAIBOLA. Violazione della normativa inerente la sicurezza alimentare (HACCP) per attività di sporzionamento presso i Centri Diurni.

Indice di rischio: Elevato.

Controlli in vigore: Procedura per l'erogazione dei servizi. Procedura per la gestione non conformità e reclami, e delle relative azioni correttive e preventive intraprese. Organigramma, funzionigramma e mansionario aggiornati. Manuale HACCP e nomina dei RAA come responsabili per lo sporzionamento.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Predisposizione di una procedura per le regalie e gli omaggi. Rispetto delle Procedure. Comunicazione di non conformità o incidenti che avvenga dentro le strutture. Rispetto procedure accreditamento. Invio del piano di audit interno all'OdV. Audit, almeno annuale, sulle strutture. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione dell'erogazione dei servizi da parte dei Coordinatori Centri Diurni e RAA presso i centri diurni**

Reati configurabili: Reati per violazione del TU in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (Art.600 c.p.). Abbandono di persone incapaci (Art.591 c.p). Truffa in danno dello Stato (Art.640 c.p. per la scorretta gestione dei farmaci). Violazione della normativa inerente la sicurezza alimentare (HACCP) per attività di sporzionamento presso i Centri Diurni.

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Procedura per l'erogazione dei servizi. Procedura per la gestione non conformità e reclami, e delle relative azioni correttive e preventive intraprese. Organigramma, funzionigramma e mansionario aggiornati. Manuale HACCP e nomina dei RAA come responsabili del servizio di sporzionamento. Riunioni periodiche e verbalizzate tra i Responsabili di servizio e coordinatori.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Incontro annuale di verifica sullo stato di conformità delle strutture. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Gestione dell'erogazione dei servizi da parte del Responsabile settore B (Laboratorio Pian di Macina)**

Reati configurabili: Reati per violazione del T.U. in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (Art.600 c.p.). Abbandono di persone minori o incapaci (Art.591 c.p.).

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Aggiornamento puntuale dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) delle strutture, audit periodici e formalizzati svolti da consulenti esterni. Vigilanza da parte del coordinatore nominato preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Comunicazione puntuale delle modifiche apportate alle procedure interne e ai DVR; Comunicazione del piano annuale dei corsi di formazione per la sicurezza; Incontro annuale di verifica inerente lo stato di conformità delle strutture. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Manutenzione strutture**

Reati configurabili: Violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); nonché normativa antincendio.

Indice di rischio: Elevato.

Controlli in vigore: Procedura per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e scadenziario con programma delle manutenzioni. Aggiornamento puntuale dei Documenti di Valutazione dei Rischi, audit periodici e formalizzati svolti da consulenti esterni.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Inserimento delle responsabilità delle cooperative in ATI nei contratti, soprattutto per quanto concerne la manutenzione delle strutture. Comunicazione puntuale di: modifiche apportate alle procedure interne ai DVR; comunicazione del piano dei corsi di formazione per la sicurezza annuale.; Incontro annuale

di verifica sullo stato di conformità delle strutture. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

Area Qualità, Accreditamento, Sicurezza e Ambiente

• **Gestione sistema Qualità e Accreditamento**

Reati configurabili: Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da Enti pubblici o dalla Comunità europea (Art.316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (Art.640 c.p. Truffa; Art.640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione; Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione; Corruzione tra privati, art.2635 c.c.; Art.316 bis c.p. Malversazione ai danni dello Stato.

Indice di rischio: Moderato.

Controlli in vigore: Vigilanza e verifica da parte del Responsabile Qualità e Accreditamento. Audit periodici e verbalizzati sulle strutture certificate qualità e accreditate. Applicazione delle procedure di sistema anche sulle strutture non certificate. Audit periodici effettuati da soggetti esterni (privati e pubblici) per la certificazione del sistema di gestione e per l'accreditamento regionale.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Procedura di comunicazione all'OdV di tutte le non conformità relative al sistema di gestione qualità e all'accreditamento. Dichiarazione di assenza di conflitti d'interessi al Responsabile Qualità e Accreditamento. Effettuazione di audit periodici verbalizzati anche sulle strutture non certificate/accreditate, da parte del Responsabile Qualità e Accreditamento e/o OdV. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

• **Gestione Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008**

Reati configurabili: Mancata o erronea attuazione/applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art.589 c.p. Omicidio colposo, Art.590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

Indice di rischio: Elevato.

Controlli in vigore: Vigilanza e verifica da parte dell'RSPP e del Responsabile Qualità e Accreditamento. Audit periodici e verbalizzati sulle strutture certificate ISO 9001 e provviste di accreditamento. Audit periodici effettuati da consulenti esterni. Applicazione delle procedure di sistema anche sulle strutture non certificate. Puntuale aggiornamento dei DVR delle strutture. Ulteriori controlli svolti da parte del R.L.S.

Protocolli di contenimento del rischio consigliati: Attribuzione di deleghe al Direttore e all'RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con attribuzione di poteri di spesa. Comunicazione puntuale all'OdV delle modifiche apportate alle procedure interne e ai DVR; comunicazione all'OdV del piano dei corsi di formazione per la sicurezza annuale; incontro annuale con l'OdV per verificare lo stato di conformità delle strutture; Procedura di comunicazione all'OdV di tutte le non conformità relative al sistema di gestione qualità e all'accreditamento. Effettuazione di audit periodici verbalizzati anche sulle strutture non certificate/accreditate, da parte del Responsabile Qualità e Accreditamento, dell'RSPP e dell'OdV. Diffusione del Modello 231 e del Codice Etico.

- **Richiesta autorizzazioni e licenze all'esercizio attività aziendale e gestione rifiuti**

Per la suddetta attività è stato rilevato un rischio BASSO. Per approfondimenti si rimanda all'All. III – Valutazione dei rischi.